

Legge regionale 15 maggio 2018, n. 11

Interventi straordinari a carico degli assegni vitalizi e delle quote per la reversibilità e abrogazione dell'adeguamento ISTAT.

(BURC n. 50 del 15 maggio 2018)

Art. 1

(Contributo straordinario di solidarietà)

1. Per il contenimento della spesa pubblica regionale e per la riduzione dei costi della politica, tenuto conto della criticità dell'attuale congiuntura economico-finanziaria, agli importi lordi mensili degli assegni vitalizi, tanto nella forma diretta quanto nella quota per la reversibilità, di cui all'articolo 21 della [legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3](#) (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), erogati dalla Regione Calabria, a chiunque e a qualsiasi titolo, è applicata una trattenuta straordinaria, a titolo di contributo di solidarietà, nelle misure di seguito riportate, determinate in via equitativa in ragione delle somme corrisposte:
 - a) per la parte eccedente euro 2.000,00 e fino a euro 3.500,00 lordi mensili: 10 per cento di riduzione;
 - b) per la parte eccedente euro 3.500,00 e fino a euro 4.500,00 lordi mensili: 12 per cento di riduzione;
 - c) per la parte eccedente euro 4.500,00 e fino a euro 6.000,00 lordi mensili: 15 per cento di riduzione;
 - d) per la parte eccedente euro 6.000,00 lordi mensili: 20 per cento di riduzione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2019.

Art. 2

(Abrogazione del comma 3 bis dell'art. 19 della [l.r. n. 3/1996](#))

1. Il comma 3 bis dell'articolo 19 della [l.r. 3/1996](#) è abrogato.

Art. 3

(Destinazione dei risparmi di spesa)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con proprio provvedimento, restituisce alla Giunta regionale i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge, concordandone una specifica destinazione alle politiche di particolare rilievo o urgenza relative al diritto allo studio dei giovani calabresi.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.